

Provvedimento per la concessione di sussidi

a favore dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

A cura della

Direzione Affari Generali e Ordinamento

Ufficio Ordinamento -

Allegato alla deliberazione del C.D. n. 6329/1999

Doc. Gen. N° 1246/1999

*Provvedimento per la concessione dei sussidi ai dipendenti dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare (art. 59
D.P.R. n. 509/1979, art. 23 D.P.R. n. 346/1983, art. 24 D.P.R. n. 171/1991 e artt. 51 e 74
dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 7. 10.1996 e del 5.03.1998)*

Direzione Affari Generali e Ordinamento dell'INFN

Ufficio Ordinamento

Art.1

1. Ogni anno l'Istituto procede alla determinazione dello stanziamento, da inserire nel Bilancio di Previsione, per la concessione di sussidi in favore dei dipendenti in servizio, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, fatta eccezione per i contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno.

2. I sussidi sono concessi a norma dell'art. 59 dei D.P.R n. 509/1979, dell'art. 28 del D.P.R. n. 346/1983, dell'art. 24 del D.P.R. n. 171/1991 e degli artt. 51 e 74 dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 7 ottobre 1996 e del 5 marzo

Art. 2

1. Il sussidio può essere concesso in presenza di documentate situazioni di necessità determinate da gravi eventi o condizioni che incidano significativamente sul bilancio del nucleo familiare del richiedente.

Art. 3

1. Il sussidio può essere concesso per i sottoelencati eventi, nelle percentuali sottoindicate, comunque nel limite massimo stabilito per ogni singolo evento:
 - a) 80% delle spese sostenute per malattia, ovvero per cure mediche ovvero per intervento chirurgico del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il limite massimo di L. 3.500.000;
 - b) 70% delle spese sostenute per crollo o grave lesione della casa di abitazione del dipendente, di sua proprietà o comproprietà, entro il limite massimo di L. 3.000.000;
 - c) 40% dei danni subiti dal dipendente per furti, rapine o altri eventi similari, entro il limite massimo di L. 2.200.000.
 - d) 25% delle spese sostenute per cure dentistiche del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il limite massimo di L. 2.000.000.
2. Nel caso di spese per onoranze funebri per decesso di un familiare a carico del dipendente, il sussidio è stabilito in L. 800.000.
3. Nel caso di decesso del dipendente, il sussidio è stabilito in L. 5.000.000.
4. Altri eventi che hanno le caratteristiche indicate nell'art. 2, saranno di volta in volta esaminati e valutati dalla Commissione in analogia a quanto disposto dal presente articolo, anche applicando percentuali diverse da quelle di cui al 1° comma.
5. In caso di richiesta per più eventi, l'importo del sussidio non potrà comunque superare l'importo di L. 5.000.000
6. Il sussidio verrà concesso esclusivamente per spese sostenute a carico del dipendente e non rimborsate da altre istituti

Art. 4

1. Apposite graduatorie degli aventi diritto al sussidio saranno approvate con periodicità trimestrale.

Dette graduatorie saranno formulate in base al presente provvedimento dalla Commissione di cui all'art. 5, prendendo in esame le richieste pervenute entro il trimestre precedente alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la concessione dei sussidi sarà presa in considerazione documentazione di spese sostenute non anteriore a 12 mesi dalle date di richiesta del sussidio.

Art. 5

1. Le graduatorie di cui all'art. 8 sono formulate da una apposita Commissione nominata dal Presidente dell'I.N.F.N. e composta da tre componenti in rappresentanza dell'Istituto di cui uno con funzioni di Presidente e da tre dipendenti designati dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative.

2. Per ciascun componente della Commissione è nominato un componente sostituto.

3. Funge da Segretario effettivo della Commissione, senza diritto di voto, un dipendente nominato dall'Istituto.

Anche per il Segretario effettivo è nominato un sostituto.

4. Di ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e sottoscritto nell'ultimo foglio da tutti i componenti partecipanti alla riunione.

5. Per la validità delle decisioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voto prevale quello del Presidente.

6. La Commissione dura in carica tre anni.

Art. 6

1. Il sussidio può essere concesso nell'arco dello stesso anno solare, per non più di due volte allo stesso richiedente, esclusivamente per motivi di eccezionale gravità e, comunque, non oltre le percentuali massime previste dall'art. 3 del presente provvedimento.
2. Nel caso di coniugi entrambi dipendenti, la concessione del sussidio per lo stesso evento deve essere richiesta da uno solo dei medesimi.

Art. 7

1. Le domande di sussidio, da inoltrare alla Direzione Affari del Personale - Amministrazione Centrale dell'I.N.F.N. entro le scadenze di cui al precedente art. 4, devono essere redatte secondo lo schema stabilito dalla Commissione e contenere i seguenti dati, dichiarazioni ed allegati:

- a) dati anagrafici del dipendente;
- b) matricola, Struttura di appartenenza, profilo e livello del dipendente;
- c) evento per cui si richiede il sussidio;
- d) una copia delle ultime dichiarazioni dei redditi del dipendente e dei componenti il proprio nucleo familiare (mod. 740, 101 o equivalenti, corredati dei relativi prescritti allegati) e una dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal richiedente, dalla quale risulti che la documentazione prodotta è conforme all'originale presentato alle II.DD.; in caso di redditi percepiti all'estero, il dipendente deve sottoscrivere una dichiarazione in carta semplice, con l'indicazione dall'ammontare dei redditi percepiti all'estero;
- e) dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dal richiedente, nella quale deve essere indicata la composizione del nucleo familiare e lo stato civile del dipendente;
- f) dichiarazione del richiedente e della persona eventualmente interessata, di consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi di quanto disposto dalla Legge

n. 675/1996.

2. Nel nucleo familiare devono intendersi compresi il dipendente, il coniuge e gli altri familiari conviventi.

3. Il richiedente deve comprovare, pena la nullità della richiesta, l'evento per cui richiede il sussidio, allegando alla domanda idonea documentazione giustificativa.

4. L'Istituto si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, anche dopo l'erogazione del sussidio, ogni ulteriore documentazione atta a comprovare l'evento e la spesa effettivamente sostenuta. Qualora non si ottemperi a quanto richiesto dall'istituto, nei modi e tempi stabiliti dall'Istituto stesso, si applica quanto previsto dall'art. 11 del presente provvedimento.

5.

6. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 675/1996, il trattamento dei dati personali e sensibili è diretto a dare esecuzione alle domande dei richiedenti interessati in esecuzione e nei limiti delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 8

1. Le graduatorie verranno formate sulla base dei seguenti punteggi:

Evento:	Punti
a) decesso del dipendente	150
b) malattia, ovvero cure mediche ovvero intervento chirurgico del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare 80	
c) crollo o grave lesione della casa di abitazione del dipendente, di sua proprietà o comproprietà	70
d) furti, rapine o altri eventi similari subiti dal dipendente	45
e) cure dentistiche del dipendente e/o di altro componente il proprio nucleo familiare	35
f) spese per onoranze funebri per decesso di un familiare a carico del dipendente...	35

In qualunque altro caso non riconducibile per analogia ai punti precedenti verrà attribuito un punteggio non superiore a 30 punti.

Qualora la richiesta di sussidio fosse cumulativa di più eventi, la Commissione, ai fini del punteggio, considererà l'evento più rilevante sotto il profilo economico.

Nucleo familiare:

• per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, a carico del dipendente	4
• per ogni figlio a carico del dipendente	2
• per ogni altro familiare a carico del dipendente	1

Reddito pro-capite del nucleo familiare su base annua:

	Punti
• fino.....a L. 15.000.000.....	50
• da L 15.000.001..... a L 25.000.000.....	40
• da L 25.000.001..... a L. 40.000.000.....	30
• da L. 40.000.001..... a L. 55.000.000.....	20
• oltre..... L. 55.000.001.....	10

Art. 9

1. I sussidi sono concessi a seguito di procedure selettive.
2. La graduatoria degli aventi diritto, è effettuata sulla base dei punteggi previsti ai precedente art. 8
- 3.
3. Le graduatorie sono predisposte sulla base del punteggio complessivo riportato dal richiedente.
4. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base al reddito pro-capite del nucleo familiare che si ottiene suddividendo il reddito complessivo annuo di tutti i componenti il nucleo familiare per il numero dei componenti stessi.
5. In caso di ulteriore parità, in relazione alla maggiore anzianità anagrafica del richiedente il sussidio
6. Non sono concessi sussidi a fronte di spese che non raggiungano almeno Lire 1.000.000.
7. La concessione e l'erogazione del sussidio vengono effettuate con provvedimento del Presidente dell' I.N.F.N..

Art. 10

1. Per la concessione del sussidio la Commissione tiene conto dell'ordine decrescente della graduatoria sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria stabilita per il trimestre di competenza.
2. Le somme non utilizzate in un contingente verranno sommate alle disponibilità previste per
3. La domanda di sussidio il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui ai precedente comma, è accolta mediante utilizzazione della disponibilità del trimestre successivo
4. Le domande comprese in graduatoria, per le quali non sussista la disponibilità finanziaria, sono riesaminate e inserite nella graduatoria del contingente successivo.

Art. 11

1. Qualora si accerti che il sussidio è stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità dei richiedente il sussidio, si procederà all'immediata revoca del sussidio da parte dell'Istituto. Conseguentemente l'interessato sarà tenuto a restituire nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della richiesta da parte dell'Istituto, la somma percepita, previo conguaglio degli interessi legali maturati a partire dalla data di concessione del sussidio.

Art. 12

- I. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data previste nella deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'I.N.F.N..